

**COMUNE DI MISILMERI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER USO ABITAZIONE IMMOBILE  
SITO IN MISILMERI, C.DA FEOTTO CANNITA VIA L 23, N. 33/a- identificato al N.C.E.U.  
Foglio 6 – particella 2262 – Cat. A7 – classe 1.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno     del mese di     , alle ore     in Misilmeri, nella Residenza Municipale di Piazza Comitato 1860, n.26

TRA

Il Comune di Misilmeri, rappresentato dalla d.ssa Francesca Politi Capo Area 9 – Controlli – Anticorruzione e Gestione del Patrimonio, domiciliata per la carica presso il Comune di Misilmeri, C.F. 86000450824, la quale interviene al presente atto, ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del Sindaco n.10 del 05.03.2015, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, che di seguito viene denominato "concedente".

E

Il sig. Cucina Liborio, nato a Palermo il 19/07/1958 C.F. CCNLBR58L19G273X, residente in C.da Feotto Cannita, Via L/23, n. 33/a-Misilmeri di seguito denominato "concessionario"

PREMESSO CHE

- 1) Il Comune di Misilmeri è proprietario di un immobile sito in Misilmeri, C.da Feotto Cannita, Via L/23, n. 33/a, identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa 6 particella 2262, acquisito al patrimonio dell'Ente per abusivismo edilizio ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001;
- 2) Il Concessionario intende prendere in concessione temporanea per uso abitazione il sopramenzionato appartamento;
- 3) Con Provvedimento del Sindaco n. del     , si è proceduto a concedere per uso abitazione temporanea, l'immobile di cui sopra e ad approvare lo schema di contratto di concessione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge.

**ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE:** Il Comune cede in concessione ai concessionari l'appartamento di sua proprietà per le finalità di utilizzo sopra specificate.

**ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE:** La concessione avrà la durata di anni due a partire dal 01/04/2018. Al termine della concessione, i concessionari avranno l'obbligo di riconsegnare l'appartamento sgombro da qualsiasi mobile e/o suppellettile e nello stesso stato di fatto di cui alla consegna.

ART.3 – CANONE DI CONCESSIONE: Il canone annuo di concessione è stabilito in €3.390,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di €282,50 a partire dal mese di aprile 2018. Il Concessionario s’impegna a versare detti canoni nel conto di tesoreria comunale del Comune non oltre i primi cinque giorni del mese. Decorso tale periodo il concedente si riserva di agire in tutela dei propri diritti ai sensi di legge. Il mancato pagamento di due mensilità consecutive, comporterà ipso jure la risoluzione del contratto.

ART.4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL CONTRATTO: La concessione è ad uso esclusivo di civile abitazione. E’ vietato al concessionario di mutare tale uso, di sub-concedere o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del concedente. La violazione della presente clausola determina la risoluzione ipso jure del contratto.

ART.5 – RIPARAZIONI E INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE: E’ onere del concessionario provvedere ad effettuare ogni tipo di manutenzione ordinaria resa necessaria per la salvaguardia dell’immobile e per consentire la piena possibilità di utilizzo;

ART.6 – DIVIETO DI MIGLIORIE E ADDIZIONI SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE: Il concessionario si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare, seppur in parte, le condizioni originali dell’immobile. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere effettuati nel rispetto del “Regolamento comunale per l’esecuzione di interventi manutentivi negli immobili comunali ivi compresi gli alloggi popolari di proprietà comunale da eseguirsi a cura e spese degli affittuari a scomputo del canone d’affitto”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30/07/2015.

ART.7 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il concessionario ha facoltà di recesso purchè ne dia avviso con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi.

ART.8 – ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ E DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI: Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti ed omissioni di altri inquilini dello stabile o da terzi. Il concedente ha diritto di visionare e fare ispezionare da persona all’uopo delegata in giorni ed orari da concordarsi, l’immobile.

ART.9 – SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso. In caso di registrazione del presente contratto le spese saranno ripartite al 50% fra il concedente ed il concessionario; l’imposta di bollo è a totale carico del concessionario.

ART.10- FORO COMPETENTE: Ai sensi dell’art. 47 bis del codice di procedura civile, in caso di controversia sorta tra le parti il foro competente è il Tribunale di Termini Imerese.

ART. 11- TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione – D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integraz..

Letto, approvato, sottoscritto:

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),10),11).